

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-411 del 31/01/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Consorzio Autotrasportatori Facchini Altoreno (C.A.F.A.R.) S.C.r.l. per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, plastiche, legno e sughero, terre e rocce da scavo, inerti e conglomerato bituminoso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Gaggio Montano (BO), Loc. Cà dei Ladri n. 253/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-387 del 27/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Consorzio Autotrasportatori Facchini Altoreno (C.A.F.A.R.) S.C.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, plastiche, legno e sughero, terre e rocce da scavo, inerti e conglomerato bituminoso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Gaggio Montano (BO), Loc. Cà dei Ladri n. 253/A.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Consorzio Autotrasportatori Facchini Altoreno (C.A.F.A.R.) S.C.r.l.** (C.F. 00309790376 e P.IVA. 00501341200) per l'impianto destinato ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, plastiche, legno e sughero, terre e rocce da scavo, inerti e conglomerato bituminoso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Comune di Gaggio Montano, Loc. Cà dei Ladri n. 253/A, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2213 del 06/05/2021, con scadenza di validità in data 12/05/2036 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 228 del 13/05/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento e di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Gaggio Montano}.
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁵** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁶** {Soggetto competente Comune di Gaggio Montano}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2213 del 06/05/2021, con scadenza di validità in data 12/05/2036 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **C.A.F.A.R. S.C.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁵ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società C.A.F.A.R. S.C.r.l. (C.F. 00309790376 e P.IVA. 00501341200) con sede legale ed impianto in Comune di Gaggio Montano, Loc. Cà dei Ladri n. 253/A, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 13/10/2021 (Prot. n. 10108) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di un nuovo di scarico denominato S3 di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (derivanti dalle griglie di raccolta degli sversamenti accidentali che possono verificarsi in occasione del rifornimento dei mezzi e derivanti dalle caditoie all'interno del locale adibito a deposito mezzi) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivato dai coperti degli uffici), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (restano pertanto valide le prediche dichiarazioni richiamate nel succitato atto di AUA DET-AMB-2021-2213 del 06/05/2021, quali che lo stoccaggio esterno di rifiuti potenzialmente infiammabili richiesto non è assoggettato al D.P.R. 151/2011, che la società C.A.F.A.R. S.C.r.l. è inserita nell'elenco della White List), con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10125 del 13/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/10/2021 al PG/2021/158247 e confluito nella **Pratica SINADOC 28625/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/179585 del 22/11/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12531 del 14/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/12/2021 al PG/2021/192040, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/197958 del 23/12/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarico in acque superficiali ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/6834 del 18/01/2022 ha sollecitato il Comune di Gaggio Montano ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito al proseguimento senza modifiche delle matrici scarichi di acque reflue di dilavamento e domestiche in acque superficiali, comunicazione in materia di rifiuti ed impatto acustico, in merito alla non assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 dello stoccaggio in esterno delle tipologie di rifiuti potenzialmente infiammabili ed in merito agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che al riguardo delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente la società C.A.F.A.R. S.C.r.l. è presente nell'elenco della White List della Prefettura di Bologna (Protocollo n. 0074882 del 16/06/2020), preso atto che il Comune di Gaggio Montano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi in merito al proseguimento senza modifiche delle altre matrici autorizzate e per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento e meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1. pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto in prosecuzione senza modifiche del precedente titolo abilitativo autorizzatorio.
 - Allegato C - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto in prosecuzione senza modifiche del precedente titolo abilitativo autorizzatorio.
 - Allegato D - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 27/01/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)¹³

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto C.A.F.A.R. S.C.r.l.
Comune di Gaggio Montano (BO), Loc. Cà dei Ladri n. 253/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico in acque superficiali (fosso di montagna) di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area, in parte pavimentata in calcestruzzo ed in parte in stabilizzato per un totale di 1.275 m², dove viene effettuata l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, plastiche, legno e sughero, terre e rocce da scavo, inerti e conglomerato bituminoso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le acque meteoriche ricadenti in tale area sono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo (dotato di filtrazione a coalescenza), prima dello scarico in fosso di montagna. A valle del sistema di trattamento e prima dello scarico in fosso di montagna è presente un pozzetto di ispezione e campionamento.

Scarico S3

Scarico in acque superficiali (fosso di montagna) derivato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate (originate dalla griglia di raccolta degli sversamenti accidentali che possono verificarsi in occasione del rifornimento dei mezzi aziendali nella relativa area di distribuzione carburanti e originate dalle cadute all'interno del locale adibito a deposito mezzi) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dal coperto del fabbricato ad uso ufficio/magazzino).

Le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate sono convogliate ad un sistema di trattamento (dato da un pozzetto dissabbiatore/disoleatore), prima dello scarico in fosso di montagna assieme alle acque meteoriche di dilavamento non contaminate. A valle del sistema di trattamento e prima dell'unione con le acque meteoriche di dilavamento non contaminate è presente un pozzetto di ispezione e campionamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dal fabbricato ad uso ufficio/magazzino ha origine uno scarico di acque reflue domestiche nel medesimo fosso ricettore (competenza amministrativa del Comune di Gaggio Montano. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Per lo scarico S1 (immediatamente a monte dell'immissione nel fosso di montagna ricettore) deve essere, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
2. Per lo scarico S3 (a valle del sistema di trattamento e prima dell'unione con le acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivate dal coperto del fabbricato ad uso ufficio/magazzino) deve essere, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
3. Gli scarichi S1 e S3, nei relativi punti di controllo, devono rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
4. Diversi sistemi di trattamento, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione di cui ai precedenti punti 1) e 2), siano concordate e condivise con il Distretto territorialmente competente di ARPAE - APAM - Servizio Territoriale diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento e delle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

- g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - h) le reti di raccolta delle acque di dilavamento non siano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque di dilavamento;
 - i) gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - j) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n. 33245 del 07/03/2013 (CL 11.4.5/96/2012) comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 3343/2016 e Sinadoc 28625/2021).
- Domanda di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/10/2021 al PG/2021/158247).
- Elaborato “*RELAZIONE TECNICA - Integrazioni documentali*” datato novembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 15/12/2021 al PG/2021/192040).
- Elaborato “*TAVOLA UNICA: Rete acque meteoriche e trattamento*” datato novembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 15/12/2021 al PG/2021/192040).

Pratica Sinadoc 28625/2021

Documento redatto in data 27/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto C.A.F.A.R. S.C.r.l.
Comune di Gaggio Montano (BO), Loc. Cà dei Ladri n. 253/A

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico (denominato S2) in acque superficiali (fosso di montagna) classificato dal Comune di Gaggio Montano come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici presenti nel fabbricato ad uso ufficio/magazzino dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, plastiche, legno e sughero, terre e rocce da scavo, inerti e conglomerato bituminoso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico (denominato S1) di acque reflue di dilavamento provenienti dall'area dove viene effettuata l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).
- uno scarico (denominato S3) derivato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Preso atto del nulla osta del 18/02/2016 del Comune di Gaggio Montano e del successivo silenzio-assenso in merito al proseguimento senza modifiche delle matrici scarichi domestici in acque superficiali del Comune medesimo, si prorogano con il presente provvedimento di A.U.A. le prescrizioni impartite dal Comune di Gaggio Montano, visto anche il parere di ARPA Sezione Provinciale di Bologna – Distretto di Montagna PGB0/2008/4244 del 18/03/2008, con autorizzazione allo scarico n. 6/2008 del 10/01/2012. Tale atto è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:


- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 6/2008 del 10/01/2012 rilasciata dal Comune di Gaggio Montano.
- Domanda di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/10/2021 al PG/2021/158247).
- Elaborato “*RELAZIONE TECNICA - Integrazioni documentali*” datato novembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 15/12/2021 al PG/2021/192040).
- Elaborato “*TAVOLA UNICA: Rete acque meteoriche e trattamento*” datato novembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 15/12/2021 al PG/2021/192040).

Pratica Sinadoc 28625/2021

Documento redatto in data 27/01/2022

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
Provincia di Bologna

N° 06/2008



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL SUOLO

ai sensi della Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive integrazioni e modificazioni e della Legge Regionale 29 gennaio 1983 n° 7 e successive integrazioni e modificazioni e del D.lsg. 11 maggio 1999 n° 152 e D.lsg 03/04/2006 n° 152.

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Vista la domanda presentata in data 16/02/2008 Prot. n. 130 dal Sig. Bisoli Aldo in qualità di Legale Rappresentante, intesa ad ottenere l' autorizzazione allo scarico nel suolo agricolo dei reflui provenienti dall' edificio sito in Gaggio Montano Loc. Cà dei Ladri;

Vista la documentazione allegata alla domanda di cui sopra ed acquisito sulla stessa il parere dell' A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Prevenzione e l' Ambiente Sezione Provinciale di Bologna Distretto di Porretta Terme del 18/03/2008 Prot. n. 4244.

Preso atto che allo scarico, di cui viene richiesta l' autorizzazione, affluiscono le acque reflue provenienti dall' edificio sito in Gaggio Montano Loc. Cà dei Ladri e classificato come **acque reflue domestiche** adibito a magazzino ed uffici a cui si applicano i limiti di accettabilità previsti dalla Delibera Ministero LL.PP. 04/02/1977;

Visto l' art. 9 della Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 17 maggio 1995 n° 172;

Vista la Legge 21 gennaio 1994 n° 61;

Vista la Legge Regionale 19 aprile 1995 n°44;

Visto l' art. 5 della Legge Regionale 4 maggio 1982 n° 19;

Vista la Legge Regionale 29 gennaio 1983 n°7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 11 maggio 1999 n° 152

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152

Visto il D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003

AUTORIZZA

Dalla data di notifica della presente, alla data di scadenza della presente lo scarico nel suolo agricolo dei reflui derivanti dall' edificio sito in Gaggio Montano in Loc. Cà de Ladri come rappresentato nella planimetria Allegato "A" che fa parte integrante del presente atto.

A CONDIZIONE CHE

- 1) **I sistemi di trattamento indicati siano costruiti e dimensionati come previsto dalla Tab. A della Delibera della Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003.**
- 2) Lo scarico sia accessibile in ogni momento, per il campionamento da parte dell' autorità competente nel punto assunto per la misurazione;
- 3) Sia prevista una corretta e costante manutenzione della fossa imhoff e del filtro anaerobico, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita



da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

- 4) Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico.
- 5) Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione che si intende apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all' art. 45 punto 11 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

SI AVVERTE INOLTRE CHE


E' attualmente in vigore, in sostituzione delle precedenti normative in materia di acque di scarico, il D. lgs. 11 maggio 1999 n° 152 " Disposizioni sulla tutela delle acque dall' inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

Il presente atto autorizzativo ai sensi dell' art. 45 punto 7 del D.lgs. 11.05.99 n° 152, ha una validità di anni 4 (quattro) e pertanto scade il 10/01/2016 e dovrà presentare il rinnovo solo nel caso in cui vengono apportate modifiche agli edifici e allo scarico.

Solo in tal caso il titolare dello scarico dovrà presentare il rinnovo all' Autorità Locale almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della sopracitata scadenza.

Gaggio Montano li 10/01/2012

Il Responsabile di Settore
(S. Geom. Maurizio)



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto C.A.F.A.R. S.C.r.l.
Comune di Gaggio Montano (BO), Loc. Cà dei Ladri n. 253/A

ALLEGATO C

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Attestazione iscrizione

Iscrizione della società **Consorzio Autotrasportatori Facchini Altoreno (C.A.F.A.R.) S.C.r.l.** (C.F. 00309790376 e P.IVA. 00501341200), con sede legale ed impianto siti in **Comune di Gaggio Montano, Loc. Cà dei Ladri n. 253/A**, al n. **13825/2021 del 28/01/2021** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario dopo il rilascio della presente AUA da parte del SUAP.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5, R13 - Classe 3**.

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

L'attività di gestione dei rifiuti, coerentemente alla comunicazione presentata (agli atti di ARPAE-AACM in data 28/01/2021 al PG/2021/13825) e al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte **su rifiuti di carta e cartone, plastiche e legno e sughero** sono le seguenti²:

		Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m³)
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	300
		300	80

¹ Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

² Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta e cartone e prodotti in carta EER=150101-150105-150106- 200101		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastiche EER= 20104-150102-170203- 200139-191204		
TIPOLOGIA	9.1	Rifiuti di legno e sughero EER=30101-030105-150103-170201-200138- 191207- 200301		

b) Per le tipologie di **attività 1.1, 6.1 e 9.1 di cui alla precedente lettera a)**, costituite da rifiuti di carta e cartone e prodotti in carta, plastiche e legno e sughero, si applicano le seguenti prescrizioni:

- 1) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di messa in riserva (R13), pari a 300 tonnellate/anno.**
- 2) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. ed all'allegato 5 al medesimo Decreto.
- 3) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- 4) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto.

c) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di messa in riserva (R13)** che possono essere svolte **su rifiuti quali terre e rocce da scavo** sono le seguenti³:

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m ³)
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	2.000	1.200
TIPOLOGIA	7.31 bis	Terre e rocce di scavo EER=170504		

d) Per la tipologia di **attività 7.31 di cui alla precedente lettera c)**, costituite da terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03, si applicano le seguenti prescrizioni:

- 1) Per quantità di rifiuti in ingresso < 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

³ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- 2) Qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte.
- 3) Per quantità di rifiuti ≥ 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale. In ogni caso il gestore dovrà prevedere almeno un'analisi del tal quale con frequenza annuale per ciascuno dei due cumuli di terra indicati in planimetria (terre con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna A di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e cumulo con terre (con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- 4) Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale.
- 5) Per i **rifiuti in uscita dall'impianto costituiti da terre e rocce da scavo** il gestore dovrà prevedere, per ciascun dei due cumuli indicati in planimetria, ad effettuare un test di cessione rappresentativo del cumulo con profilo completo (Tabella 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.).
- e) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le **operazioni di recupero dei rifiuti ceramici ed inerti (R5)** che possono essere svolte sono le seguenti⁴:

			Quantità (t/a)	Capacità istantanea (m ³)
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITÀ	R5	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	11.000	1.750
TIPOLOGIA	7.1.3 a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto EER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.11.3 d	Pietrisco tolto d'opera EER=170508		

- f) Per le tipologie di **attività 7.1.3 a) e 7.11.3 d) di cui alla precedente lettera e)**, costituite da rifiuti ceramici ed inerti, si applicano le seguenti prescrizioni:

⁴ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- 1) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'**operazione di recupero (R5), pari a 11.000 tonnellate/anno**, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti, indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al DM 05/02/1998 e ss.mm.ii., non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al medesimo decreto. In particolare per la **tipologia 7.11.3 c) al massimo 5.000 tonnellate/anno**.
 - 2) La tipologie di rifiuti di cui ai punti 7.1 e 7.11 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., le **operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (cessazione della qualifica di rifiuto, EoW - End of Waste), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta.
 - 3) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
 - 4) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
 - 5) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- g) Per la gestione del conglomerato bituminoso (EER 170302⁵) si applicano le seguenti prescrizioni:
- 1) La quantità massima di conglomerato bituminoso conferibile all'impianto per il trattamento è **pari a 6.000 tonnellate/anno**.
 - 2) La quantità massima di conglomerato bituminoso in stoccaggio istantaneo è **pari a 500 tonnellate**.
 - 3) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso sia effettuata in conformità al D.M. n. 69 del 28/03/2018.

3. Prescrizioni specifiche di gestione:

- a) La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto è di **19.300 tonnellate/anno** che rappresenta al somma dei quantitativi dei rifiuti gestiti in R13, R5 e del conglomerato bituminoso (EER 170302), gestito ai sensi del D.M. 69/2018.
- b) La planimetria di riferimento per la gestione dei rifiuti è l'elaborato "*Lay out stato di progetto*" datato marzo 2021 (agli atti di ARPAE in data 18/03/2021 al PG/2021/42750). Tale elaborato è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

⁵ Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata all'Autorità Competente (ARPAE - AACM) qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale.
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- d) Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €** che vanno versate a favore di ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscaleIl pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema di pagamenti elettronici **PAGOPA**.
- e) **L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.**

5. Descrizione dell'impianto

La società C.A.F.A.R. S.C.r.l. svolge l'attività di riciclo/recupero di rifiuti non pericolosi AUA DET-AMB-2016/287, nell'area di proprietà della società medesima, individuata presso il catasto dei fabbricati dal foglio 54, particella 98.

L'area è situata ai piedi delle discarica di Gaggio Montano completamente recintata. All'interno del sito sono presenti quattro piazzali:

- nel piazzale 1 sono presenti il fabbricato uffici e magazzino e la pesa;
- nel piazzale 2 sono depositati materiali inerti vergini e materiali edili vari;
- nel piazzale 3 sono depositati materiali da cantiere;
- nel piazzale 4 è insediata l'attività di recupero di rifiuti con pavimentazione in stabilizzato con coefficiente di permeabilità 10^{-4} e piazzola sosta frantoio in calcestruzzo con coefficiente di permeabilità 10^{-6} .

Prima della presenta modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale l'impianto è stato assoggettato a VIA (screening) per aumento di potenzialità complessiva annua di stoccaggio e trattamento da 2.950 tonnellate/anno a 19.300 tonnellate/anno. Il provvedimento D.P.G. n.2020/22636 del 09/12/2020 ha escluso il progetto di modifica dalla ulteriore procedura di V.I.A.

⁸Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati.

⁹Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21/07/1998.

Per quanto riguarda la pianificazione il sito oggetto di intervento risulta idoneo come accertato nel provvedimento di screening sopra richiamato.

Zona trattamento rifiuti (lay-out stato di progetto marzo 2021): nell'impianto sono presenti più aree destinate alla gestione dei rifiuti tipologie 7.1, 7.11, stoccaggio R13 della tipologia 7.31 bis.

Nel medesimo piazzale sono presenti le aree destinate al conglomerato bituminoso.

Per quanto riguarda le tipologie 1.1, 6.1, 9.1 sono presenti 3 cassoni scarrabili a tenuta idraulica e telone di copertura per le tipologie provenienti da terzi.

Zona trattamento inerti R5 e posizionamento frantoio: La piazzola di stazionamento del frantoio è caratterizzata da una pavimentazione in calcestruzzo impermeabile di circa 15,00 x 15,00 m; delimitata da un cordolino leggermente rialzato. La piazzola così realizzata presenta una pendenza tale da raccogliere le acque piovane o liquidi accidentalmente versati, convogliandoli in un pozzetto di raccolta.

Per quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche è costituito da dissabbiatore, disoleatore e filtro a coalescenza, immediatamente a valle della vasca di trattamento è presente un pozzetto per prelievo campioni, all'interno di detto pozzetto è presente una valvola di chiusura da azionarsi in presenza di perdite di olio del frantoio.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla comunicazione di attività in materia di rifiuti della precedente AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 3343/2016).
- Elaborato "*Relazione tecnica*" datato gennaio 2021 (agli atti di ARPAE in data 28/01/2021 al PG/2021/13825).
- Elaborato "*Lay out stato di progetto*" datato marzo 2021 (agli atti di ARPAE in data 18/03/2021 al PG/2021/42750).
- Altra documentazione Tecnica allegata alla comunicazione di attività in materia di rifiuti (agli atti di ARPAE in data 28/01/2021 al PG/2021/13825, in data 03/03/2021 al PG/2021/33694 e in data 18/03/2021 al PG/2021/42750).

Pratica Sinadoc 28625/2021

Documento redatto in data 27/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Città Metropolitana di Bologna

C.A.F.A.R. s.c. a r.l.

A.U.A.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

La Proprietà
C.A.F.A.R. s.c. a r.l.
loc. Cà de Ladrì 253/a
40041 GAGGIO MONTANO


marzo 2021

TAVOLA : Lay out stato di progetto

SCALA: 1:500

dott. Maurizio Tirapani
via M. D'Azeglio, 60 40123 Bologna
mob: 347 6473595 e-mail: maurizio.tirapani@mateng.it
ing. Virginia Celentano
mob: 338 8446147 e-mail: celentano.vir@gmail.com

- LEGENDA
- p pozzetto con valvola di chiusura
 - ppc pozzetto prelievo campioni
 - 1 cumulo di arrivo
 - 2 cumulo chiuso (<3.000 t)
 - 3 cumulo in attesa di campionatura (<3.000 t)
 - A cumulo tab. 1 col. A
 - B cumulo tab. 1 col. B



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto C.A.F.A.R. S.C.r.l.
Comune di Gaggio Montano (BO), Loc. Cà dei Ladri n. 253/A

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata in sede di rilascio del titolo edilizio dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l. ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Gaggio Montano (Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2005) per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Visto che il Comune di Gaggio Montano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della comunicazione di impatto acustico presentata in sede di rilascio del titolo edilizio dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l.
- Vista la documentazione di impatto acustico presentata in sede di verifica di assoggettabilità (screening) alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Gaggio Montano (Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2005) per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e cartone, plastiche, legno e sughero, terre e rocce da scavo, inerti e conglomerato bituminoso) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Visto l'esito dell'analisi acustica riportata nell'atto del Dirigente della Regione Emilia-Romagna n. 22041 del 09/12/2020 di *“Verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di “Impianto di messa in riserva R13 e recupero di rifiuti non pericolosi DET-AMB-2016-4400 per aumento potenzialità > 10 T/G” in loc. Cà dei Ladri del Comune di Gaggio Montano (BO), proposto da C.A.F.A.R. S.C.r.l.”*
- Visto che è stata presentata in data 28/01/2021 dal sig. Maurizio Tirapani, in qualità di Tecnico delegato dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato il *“proseguimento senza modiche”* rispetto alla documentazione di impatto acustico presentata in sede di verifica di assoggettabilità (screening) alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

- Visto che il Comune di Gaggio Montano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l. in data 28/01/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, ad integrazione della documentazione di riferimento per la matrice di impatto acustico, entro 90 giorni dalla data di entrata in funzione delle modifiche di stabilimento oggetto della presente AUA, dovrà effettuare ed inviare ad ARPAE ed al Comune di Gaggio Montano un collaudo acustico, con relativa relazione acustica redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii., al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico Previsionale*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 06/02/2008 dal sig. Giulio Marsili, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società C.A.F.A.R. S.c.c relativamente all'impianto in oggetto (agli atti del Comune di Gaggio Montano in data 16/02/2008 al Prot. n.130 e della Città Metropolitana di Bologna in data 25/06/2015 al P.G. n. 82197/2015).
- Elaborato “*Valutazione di Impatto Acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data ottobre 2020 dalla sig. ra Virginia Celentano, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 15/07/2020 al PG/2020/101979).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 28/01/2021 dal sig. Maurizio Tirapani, in qualità di Tecnico delegato dalla società C.A.F.A.R. S.C.r.l. di proseguimento senza modifiche della matrice di impatto acustico (agli atti di ARPAE in data 28/01/2021 al PG/2021/13825).

Pratica Sinadoc 28625/2021

Documento redatto in data 27/01/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.